



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XVII

TRIBUNALE DELLE IMPRESE

nella persona dei magistrati:

CLAUDIA PEDRELLI	Presidente
LAURA CENTOFANTI	Giudice
ANDREA POSTIGLIONE	Relatore

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 62343 R.G.A.C. dell'anno 2015,
posta in decisione all'udienza del 03/10/2018 e vertente

TRA

RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. c.f. 06921720154 elettivamente
domiciliata in VIA CICERONE N. 60 ROMA presso gli avv. PREVITI
STEFANO, RONCARA' DANIELE e LA ROSA ALESSANDRO che la
rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione;

Attrice

E

VIMEO LLC con sede legale in West 18th street NY 10111, elettivamente
domiciliata in VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161 presso l'avv. MAS-



RG 62343-15

SIMEI GIANLUCA di Roma, il quale la rappresenta e difende unitamente agli avv. LAZZARINO PAOLO ed ANTHONY PEROTTO del foro di Milano;

Convenuta

Oggetto: Diritto d'autore, marchio.

Conclusioni Di RTI:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, confermato ogni provvedimento emesso in corso di causa, rigettate tutte le domande della convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto, così giudicare:

- accertare e dichiarare che la società Vimeo LLC, consentendo la messa a disposizione del pubblico, non autorizzata dall'attrice, di brani estratti dai Programmi RTI e dai Prodotti Calcio, pone in essere una condotta che –oltre a costituire illecito civile *ex art. 2043/2050 c.c.* ed illecito concorrenziale *ex art. 2598 c.c.*– è anche lesiva dei diritti autorali di sfruttamento commerciale, dei diritti connessi, nonché dei diritti di proprietà industriale di RTI (anche *ex artt. 78-ter e 79 della L. 633/1941* nonché *ex artt. 12-20 del D. Lgs. 30/2005* (unitamente, i “diritti esclusivi” di RTI) e conseguentemente:

a) ordinare alla convenuta la rimozione (e la disabilitazione all'accesso) dalla piattaforma denominata “Vimeo” –e dai suoi sottodomini o derivazioni- di tutti i contenuti audiovisivi riproducenti estratti dei Programmi RTI e dei Prodotti Calcio oggetto di causa, così come specificamente individuati nelle Relazioni Tecniche prodotte dall'attrice come documento 16 (e suoi allegati) e come documento 42 (e suoi allegati), nonché di ogni ulteriore brano audiovisivo, estratto dai medesimi Programmi RTI e Prodotti Calcio, accertato in corso di causa;

b) vietare alla convenuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 156, 163 e 169 della L. 633/1941, nonché dell'art. 131 del D. Lgs. 30/2005, ogni ulteriore violazione, perpetrata in qualunque forma e con qualunque mezzo, avente ad oggetto brani audiovisivi estratti dai Programmi RTI e dai Prodotti Calcio, presenti sul Portale Vimeo (in ogni sua declinazione), per come indicati in corso di causa (*sub* documenti nn. 16 e 42 e rispettivi allegati), inibendone



RG 62343-15

ogni uso e/o sfruttamento commerciale;

c) condannare la convenuta (in persona del proprio rappresentante legale *pro tempore*) al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi dalla società attrice che si quantificano: (i) in via principale, in riferimento alla pubblicazione dei 385 brani audiovisivi di cui è stata accertata la presenza sul Portale all'atto dell'introduzione del presente giudizio, e agli ulteriori 113 brani audiovisivi di cui è stata accertata la presenza sul Portale VIMEO con i documenti nn. 16 e 42 e rispettivi allegati in Euro (4.750.000,00 + 900.000,00) 5.650.000,00 oltre interessi e rivalutazione; (ii) in via subordinata, in riferimento ai 240 brani audiovisivi che non sono stati rimossi dal Portale neppure successivamente alla ricezione della diffida trasmessa da RTI in data 10.7.2015 (cfr. docc. 17/17 *bis*), e agli ulteriori 113 brani audiovisivi di cui è stata accertata la presenza sul Portale con la relazione tecnica allegata *sub* doc. 42 (e allegati) alla memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., in Euro (2.400.000,00 + 900.000,00 =) 3.300.000,00; (iii) nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche a seguito di valutazione equitativa che sin d'ora si sollecita (*ex art.* 158 della L. 633/1941);

d) condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, subiti e subendi da RTI nella misura che risulterà accertata in corso di causa e/o verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;

e) ordinare alla convenuta la cancellazione o comunque la sospensione degli *account* degli utenti che hanno immesso sul Portale della Vimeo i brani audiovisivi estratti dai Programmi RTI e dai Prodotti Calcio oggetto di causa;

f) ordinare a Vimeo di fornire ad RTI tutte le informazioni nella sua disponibilità, necessarie o utili per identificare gli utenti di cui al precedente punto e);

g) fissare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 e 163 della L. 633/1941 e/o dell'art. 131 del D. Lgs. 30/2005, una somma –in misura non inferiore ad euro 10.000,00- dovuta da controparte per ogni violazione e/o inosservanza successivamente constatata ed altra somma -in misura non inferiore ad euro 10.000,00- per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione



RG 62343-15

dell'emananda sentenza;

h) ordinare che, ai sensi dell'art. 166 della L. 633/1941, l'emananda sentenza sia pubblicata in tutto o in parte (il c.d. "P.Q.M."), con carattere grassetto "*Times New Roman n. 14*", nelle edizioni cartacee e nelle edizioni *on-line*, a cura di RTI ma ad esclusive spese della convenuta, sulla prima pagina dei seguenti quotidiani: "*Il Sole 24 Ore*", "*Il Corriere della Sera*", "*Il Giornale*", nonché nella pagina principale (*homepage*) del Portale della Vimeo;

i) confermare ogni provvedimento già emesso sulle istanze, eccezioni e domande *ex adverso* formulate e rigettare ogni istanza, eccezione o domanda *ex adverso* formulata;

l) con vittoria di spese e compensi oltre CNPA ed IVA, oltre rimborso forfetario.

Di VIMEO: Piaccia all' Ill.mo Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di impresa, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, sia di merito sia istruttoria, ed assunto ogni opportuno provvedimento, così giudicare:

In via pregiudiziale:

1.- accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione rispetto alle domande avversarie di inibitoria e rimozione dei video di cui è causa dai server della convenuta;

Nel merito:

2.- respingere integralmente in quanto infondate tutte le domande proposte da RTI nei confronti di VIMEO;.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Reti televisive italiane S.p.A. (RTI) agiva in giudizio nei confronti della società americana VIMEO LLC (VIMEO) titolare dell'omonima piattaforma telematica, accessibile attraverso l'URL web vimeo.com, lamentando da parte della convenuta la violazione dei propri diritti autoriali e di marchio e per ot-



RG 62343-15

tenere le inibitorie previste dalla legge oltre che il risarcimento del danno consequenziale.

La società attrice premetteva di essere titolare di diritti di sfruttamento economico e dei marchi dei canali televisivi Canale 5, Rete 4, Italia 1 e di avere appreso che la piattaforma gestita dalla società convenuta, non nuova a questo genere di attività, aveva pubblicato circa 385 brani audiovisivi dai contenuti video e audio (filmati, spezzoni di programmi televisivi, partite di calcio) in specifica violazione dell'articolo 78ter e 79 LDA i quali riservano al produttore delle opere autoriali, video-cinematografiche e audiovisive il diritto di autorizzare la riproduzione di tutto o in parte degli originali e/o delle copie delle proprie realizzazioni, e ciò in ulteriore violazione dell'articolo 20 del codice della proprietà industriale, atteso che i brani audiovisivi che venivano distribuiti e pubblicati dalla società convenuta, contenevano tra l'altro visibile il marchio distintivo Mediaset, Canale5, Italia 1, Rete 4.

Parte attrice rappresentava di avere già tempestivamente inoltrato a VIMEO diffida contenente titolo, immagine grafica e denominazione dei contenuti illegittimamente diffusi, diffida rimasta senza esito, posto che VIMEO rimuoveva solo un quantitativo esiguo di contenuti.

Seguiva richiesta risarcitoria del danno, anche sotto lo specifico profilo della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., poiché anche RTI traeva profitto dalla distribuzione dei propri contenuti audiovisivi, ed alla luce del fatto che la convenuta fosse pienamente consapevole dell'illecito perpetrato ai danni della società attrice, tanto che si era ripetutamente sottratta alle diffide che le erano state inoltrate.

RTI chiede va quindi le inibitorie di legge ed il risarcimento del danno e computava mediante il cd. "prezzo del consenso" tramite la moltiplicazione del numero dei minuti illecitamente diffusi dalla società convenuta per il prezzo/minuto che la convenuta avrebbe dovuto pagare per ottenere contrattualmente i diritti.

Domandava inoltre il ristoro del danno all'immagine commerciale.



RG 62343-15

Si costituiva in giudizio la società VIMEO invocando la particolare scriminante prevista dalla direttiva 2000/31 CE recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 70-2003. In particolare gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo, richiamando analoghe disposizioni contenute nella normativa sovranazionale (artt. 12, 13 e 14 della direttiva E-COMMERCE 2000-31) contemplavano testualmente delle esenzioni di responsabilità per i soggetti coinvolti a vario titolo nelle gestione dei dati (mere conduit, catching, hosting).

Parte convenuta richiamava nello specifico il principio di esonero della responsabilità dell'Internet service provider (ISP) quale hosting provider, predicato del più generale principio di libertà di espressione, il quale non aveva alcun obbligo di controllo preventivo sui contenuti (considerando 47 della direttiva); l'unico dovere sancito dalla normativa UE, e richiamato nella normativa nazionale, era quello dell'immediata rimozione del materiale oggetto di contestazione a seguito di formale opposizione da parte dei titolari di diritti confliggenti o di oggettiva manifesta illiceità; al fine però di attivare un siffatto comportamento dell'Internet service provider era necessario, a detta di parte convenuta, che i titolari dei diritti lesi dessero specifica indicazione del codice individualizzante il brano (URL), laddove invece le diffide inoltrate da RTI facevano generico riferimento ai titoli dei programmi, gravando quindi la convenuta dell'onere di *“ricercare autonomamente i singoli video appartenenti ad un certo programma”*, onere che non riteneva di doversi assumere.

VIMEO riteneva quindi di non essere tenuta ad una attività di controllo preventivo, in considerazione del suo ruolo di provider neutro rispetto ai contenuti caricati, richiamando quindi il proprio codice di condotta, attento alla tutela dell'altrui copyright, e la propria politica in materia di diritto di autore che la vincolava all'immediata rimozione dei contenuti tutelati dal diritto di autore immediatamente dopo la relativa segnalazione; sollevava poi questione di difetto di giurisdizione del giudice italiano (in relazione i provvedimenti di inibitoria e di rimozione), posto che i suoi server si trovavano oltreoceano.



RG 62343-15

Sotto profilo della quantificazione dei danni la convenuta ne contestava la sussistenza e sottolineava la sproporzione di quelli domandati da RTI.

All'udienza del 5 maggio 2016 in giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 Vi c.p.c.

Con ordinanza del 5 ottobre 2016 il giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del CTU CIRO D'URSO in relazione agli specifici brani oggetto di contestazione delegando l'esatta individuazione della data di pubblicazione, delle modalità della diffida e dei contenuti pubblicitari legati agli stessi.

La causa veniva quindi spedita in decisione e le parti concordavano sulla produzione in giudizio della CTU redatta dall'ing. GATTOLA in parallelo procedimento.

La domanda può essere accolta.

Ai fini della risoluzione della presente controversia il collegio non può che aver a mente lo stato della giurisprudenza nazionale e comunitaria che si è occupata della specifica problematica e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa, la quale ha avuto il merito di esaminare esattamente i dati tecnici desumibili dalla documentazione allegata dalle parti al fine di comprendere esattamente quale sia il funzionamento della piattaforma VIMEO.

Dato incontrovertibile e pacifico dal quale si deve partire per la ricostruzione della presente vicenda, è la pacifica titolarità da parte delle società attrice dei diritti di sfruttamento economico di tutti i brani oggetto di causa ospitati sulla piattaforma della società convenuta e conseguentemente la violazione astratta della normativa concernente di diritto d'autore, la quale, come esposto da RTI, riserva al titolare di tali diritti la riproduzione di contenuti in qualsiasi modo di forma ed il diritto di sfruttamento economico delle opere autoriali.

Parte convenuta invoca un fatto modificativo e potenzialmente estintivo della propria responsabilità sotto forma del peculiare esonero della responsabilità



RG 62343-15

del HOSTING PROVIDER per violazione del diritto autoriale ai sensi dell'articolo 14 della direttiva CEE 31-2000 traslata nel nostro ordinamento mediante decreto legislativo n.70/03 (art. 16 e precedenti).

Appare qui essenziale la precisazione per cui tale norma, in quanto introduttiva di una deroga ad un principio generale di diritto, dovrà essere valutata, in una interpretazione necessariamente restrittiva, alle sole ipotesi ivi contemplate e non sarà quindi suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.

Inoltre, visto che l'art. 14 della legge 73/03 che richiama l'art. 16 della direttiva E-COMMERCE, introduce una deroga ad un principio generale di responsabilità aquiliana di cui parte convenuta si vuole avvalere, osserva questo collegio come incombe processualmente alla convenuta VIMEO dare dimostrazione di rientrare nell'ambito applicativo di tale disposizione e conseguentemente allegare i fatti costitutivi l'eccezione proposta e segnatamente della propria natura di ISP (passivo) .

Così infatti la normativa comunitaria: art. 16 “ *Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso*”.

Elementi quindi strutturanti la proposta norma limitativa della responsabilità sono:

- la natura di società di informazione ai sensi della direttiva in una delle tre forme contemplate negli artt. 12, 13 e 14 (*mere conduit, catching e hosting*) e l'assenza di profili di illiceità della divulgazione.



RG 62343-15

Sotto il primo profilo, non vi è dubbio alcuno che la società VIMEO espleti servizi della società dell'informazione ai sensi del considerando 17 della direttiva citata *“tale definizione ricopre qualsiasi servizio prestato dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”*.

Le tre categorie della direttiva (e le relative esimenti) sono quindi così rappresentabili:

1. Nell'ipotesi di MERE CONDUIT (semplice trasmissione dei dati ex art. 12 E- Commerce) spicca la natura eminentemente passiva dell'hosting, circostanza questa che implica l'assenza di ogni attività di manipolazione delle informazioni o della selezione di tali informazioni; art. 12: *Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non e' responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione;*
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse.
2. Nell'ipotesi di CATCHING (trasmissione dati e memorizzazione temporanea art. 13 E-commerce) rileva l'assenza di modifica delle informazioni e dei dati memorizzati temporaneamente sulla piattaforma, art. 13 DIR: *“Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere piu' efficace il successivo inoltrare ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione*
che:



RG 62343-15

a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.

3. Nell'HOSTING (memorizzazione dati non temporanea ex art. 14 E-Commerce) viene in considerazione la memorizzazione durevole dei dati e, quale esimente, l'assenza di conoscenza della natura illecita dei dati registrati da terzi e la tempestiva rimozione da parte del server dei contenuti potenzialmente lesivi. Art. 16 *Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.*

Va quindi verificato, sulla base della documentazione prodotta, se l'attività che svolge l'odierna convenuta sia lecita o illecita ai sensi della precitata normativa e quindi in quale delle categorie precedentemente indicate, e se integri



RG 62343-15

i requisiti di esenzione delle responsabilità relativi alla specifica categoria di inquadramento, con la necessaria precisazione che la Giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione Europea, ripetutamente occupatasi della questione, ha dato una chiara e definita interpretazione alle norme comunitarie, restringendo via via l'ambito applicativo di tale esimente e riservando il regime di esenzione della responsabilità al solo Hosting provider cd. "passivo", e delineando quindi una distinzione scriminante tra la figura del gestore dei servizi informatici, telematici e di dati che operi attivamente mediante manipolazione, elaborazione, classificazione, e profilazione dei dati (HOSTING ATTIVO) e colui che dei dati operi il mero stoccaggio permanente con caratteristiche di neutralità ed indifferenza, il quale solo rientra nell'ambito applicativo dell'esenzione dell'articolo 14 EC.

L'HOSTING PROVIDER ATTIVO si colloca quindi al di là della specifica categoria proposta dalla normativa comunitaria e conseguentemente al di fuori anche della specifico regime dell'articolo 16 della normativa nazionale, sicché tale soggetto non può ragionevolmente invocare il regime di esenzione di responsabilità previsto dalla normativa comunitaria (e della normativa nazionale).

Tale distinzione a livello europeo è scaturita da un'attenta riflessione sul considerando 42 della direttiva E-COMMERCE il quale testualmente prevede "*Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate*".



RG 62343-15

Quindi già nella sentenza del 7.8.2018, C-521/17, resa nel caso SNB-REACT la CGUE si è stabilito che *“secondo giurisprudenza costante, gli articoli 12, paragrafo 1, 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 devono essere intesi alla luce del considerando 42 della medesima direttiva, dal quale emerge che le deroghe alla responsabilità previste dalla direttiva riguardano esclusivamente i casi in cui l’attività dei prestatori di servizi della società dell’informazione sia di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, con la conseguenza che detti prestatori non conoscono né controllano le informazioni trasmesse o memorizzate dalle persone alle quali forniscono i loro servizi”* *“Per contro, tali limitazioni di responsabilità non sono applicabili nel caso in cui un prestatore di servizi della società dell’informazione svolga un ruolo attivo, consentendo ai suoi clienti di ottimizzare la loro attività di vendita online”* atteso che *“In tali condizioni, spetta al giudice del rinvio, alla luce dell’insieme degli elementi di fatto e di prova pertinenti, verificare che un simile prestatore non conosca né controlli le informazioni trasmesse o memorizzate dai suoi clienti e che non svolga un ruolo attivo consentendo a questi ultimi di ottimizzare la loro attività di vendita online”*.

A questo proposito va osservato come la proposta distinzione fra HOSTING PROVIDER passivo e attivo sia potenzialmente foriera di equivoci interpretativi; il rischio è che tale distinzione possa portare alla conclusione dell’introduzione da parte della giurisprudenza nazionale e/o comunitaria di una subcategoria di PROVIDER, astrattamente rientranti nell’alveo applicativo di cui agli artt. 14 DIR EU e 16 della legge 73/00, sottratti però alla clausola limitativa della responsabilità.

L’HOSTING ATTIVO sarebbe quindi, secondo tale erronea interpretazione, di cui si trova riferimento negli scritti di VIMEO, un soggetto che ricade nell’ambito applicativo dell’articolo 14 della direttiva e ciò nonostante non beneficia dell’esenzione di responsabilità in essa contemplata.

Tale interpretazione non tiene conto del fatto che ciò che qui si vuole affermare è che la categoria del HP attivo esula dall’ambito applicativo dell’esenzione



RG 62343-15

della direttiva che si riferisce ai soli HP passivi (operanti il solo stoccaggio dei dati in maniera tecnica, automatica e passiva e senza conoscenza e controllo dei dati memorizzati).

Altro rischio che si corre è quello di un eccessivo irrigidimento della qualificazione giuridica di un soggetto esercente attività commerciale nell'ambito delle telecomunicazione e nel settore della diffusione di brani video.

Un HOSTING PROVIDER può svolgere infatti alternativamente ed anche contemporaneamente per diversi gestori funzioni attive e passive a seconda dei soggetti con cui interloquisce, operando su diverse piattaforme, o procedendo per alcuni contenuti ad attività di manipolazione, profilazione e adattamento e per altri contenuti ad una mera attività di stoccaggio del tutto neutrale.

Pertanto, la verifica sulla natura attiva o passiva del provider non deve investire la società in quanto tale, con il risultato che potrebbe essere a lei conferito *ex professo* il titolo "meritorio" di hosting provider passivo ovvero di manipolatore dei dati senza ulteriore possibilità di appello, bensì la specifica attività portata all'attenzione del giudice, il quale sulla sola base di quanto dedotto ed allegato dalle parti è tenuto a verificare lo specifico comportamento concreto del provider in relazione ai file e contenuti audiovisivi oggetto di causa.

Risulta quindi superflua la produzione di giurisprudenza che attesta, in casi simili, il riconoscimento da parte delle Corti per un determinato soggetto, in ordine a specifici contenuti, dell'una o dell'altra qualifica (e si prescindere quindi da quanto statuito in casi analoghi da altri Tribunali).

Ritiene quindi in sintesi questo Tribunale come la figura del ISP perda lo speciale inquadramento e regime favorevole di cui all'art. 14 E-COMMERCE allorquando in relazione a determinati contenuti audiovisivi e sulla base delle emergenze processuali, emerga che abbia perso il carattere di neutralità e passività alla base di tale esenzione, operando sui dati che carica tra l'altro (vedi Sent. Cass. 7708-189) forme di intervento volte a sfruttare i contenuti dei singoli materiali caricati dagli utenti e memorizzati sui propri server ed operando



RG 62343-15

in generale sotto le forme del controllo, della conoscenza e della profilazione dei dati ed in maniera non automatizzata.

Solo in quest'ultimo caso, il provider qualifica la propria posizione come "attiva" (c.d. content-provider) e a ciò consegue quindi l'inapplicabilità del beneficio di esenzione di responsabilità previsto dall'art. 14 della Direttiva e dall'art. 16 del Decreto attuativo 70/2003, che trova la sua ragione d'essere, come si è detto, nella necessità di garantire un regime di libertà, di divulgazione del pensiero e di libera attività economica.

Una simile interpretazione trova il suo avallo anche nella giurisprudenza della corte di giustizia dell'unione europea .

Nel Procedimento C-324/09, *L'Oréal c. eBay*, la responsabilità dell'HOSTING PROVIDER è stata affermata ogni qualvolta il *"gestore abbia prestato un'assistenza consistente segnatamente nell'ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi e nel promuovere tali offerte, si deve considerare che egli non ha occupato una posizione neutra tra il cliente venditore considerato e i potenziali acquirenti, ma che ha svolto un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati relativi a dette offerte. In tal caso non può avvalersi, riguardo a tali dati, della deroga in materia di responsabilità di cui all'art. 14 della direttiva 2000/31"*

Nel Procedimento C-610/15 *Stichting c. Ziggo BV*, la CGUE ha risposto alla questione se la messa a disposizione di contenuti protetti dal diritto d'autore attraverso la gestione di una piattaforma di condivisione *online*, configurino un «atto di comunicazione», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE stabilendo che occorre avere riguardo al comportamento concreto dei suoi amministratori i quali dovranno essere giudicati responsabili delle violazioni degli altrui diritti nella misura in cui *"detti amministratori, mediante la messa a disposizione e la gestione di una piattaforma di condivisione online, come quella di cui al procedimento principale, intervengono con piena cognizione delle conseguenze del proprio comportamento, al fine di dare accesso alle opere protette, indicizzando ed elencando su tale piattaforma i file*



RG 62343-15

torrent” (punto 36) e rilevando altresì il fatto che “la piattaforma di condivisione online TPB propone, in aggiunta a un motore di ricerca, un indice che classifica le opere in diverse categorie, a seconda della natura delle opere, del loro genere o della loro popolarità, e che gli amministratori di tale piattaforma verificano che un’opera sia inserita nella categoria adatta” (punto 38 doc. 127).

In altri termini, la Corte di Giustizia ha precisato che, affinché il prestatore di servizi della società dell’informazione possa godere del regime di esonero di responsabilità, è necessario che egli sia un “prestatore intermediario” che si limiti ad una fornitura neutra del servizio, mediante un trattamento puramente tecnico, automatico e passivo dei dati forniti dai suoi clienti, senza svolgere un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo dei medesimi dati e, quindi, a condizione che non abbia dato un pur minimo contributo all’*editing* del materiale memorizzato lesivo di diritti tutelati (CGUE 23.03.2010, causa C-236/08 Google cs. Louis Vuitton e CGUE 12.07.2011, caso L’Oreal c. eBay, cit).

I giudici comunitari nella menzionata sentenza SNB REACT hanno anche statuito quanto segue: *“Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che gli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31 devono essere interpretati nel senso che le limitazioni di responsabilità che essi prevedono sono applicabiliin quanto l’attività di tale prestatore sia di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, con la conseguenza che detto prestatore non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate dai suoi clienti, e in quanto egli non svolga un ruolo attivo, permettendo a questi ultimi di ottimizzare la loro attività di vendita online, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare” (punti 50, 51 e 52).*

A simili conclusioni è arrivata anche la Suprema Corte di Cassazione, la quale nella recente sentenza n. 7708 del 19 marzo 2019, prendendo atto dell’evoluzione della giurisprudenza comunitaria, e facendo esplicito riferi-



RG 62343-15

mento alla giurisprudenza della CGUE precedentemente menzionata, ha recepito la distinzione (già ripetutamente affermata dalle corti di primo grado e segnatamente da questo Tribunale) di una figura di hosting provider attivo nei termini sopra indicati (inquadrate nella generica categoria del concorso omisivo con l'autore principale) allorchando sia ravvisabile una condotta di attiva interferenza e di manipolazione dei dati stoccati da accertare in concreto ad opera del giudice anche nella valutazione di elementi sintomatici che la Casazione individua ne “ *le attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, l'uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operata mediante una gestione imprenditoriale del servizio come pure l'adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione: condotte che abbiano, in sostanza, l'effetto di completare ed arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati*”.

Questi sono i canoni cui questo Tribunale si atterrà nella valutazione del caso di specie: presenza/assenza di automatismi, organizzazione del servizio, catalogazione e conoscenza/ignoranza dei dati stoccati, controllo dei dati ai fini della fidelizzazione, estraneità agli stessi/uso degli stessi nell'ambito di un'attività produttiva di reddito.

Passando ora all'esame specifico di quanto dedotto in atto di citazione, la CTU delegata a Francesco CIRO D'URSO ha avuto ad oggetto:

1. la durata di ciascuna delle grandi audiovisivi oggetto di lagnanza da parte della società attrice ed il tempo di permanenza complessiva sulla piattaforma Internet;
2. le modalità tecniche di erogazione del servizio pubblicitario e il modello di business adottato dalla società convenuta;
3. le modalità di invio delle diffide,
4. la verifica del sistema fingerprinting adottato dalla società convenuta.

La prima questione che deve essere affrontata è quella relativa alla natura attiva o passiva dell'hosting provider , posto che l'esclusione della società conve-



RG 62343-15

nuta dall'ambito applicativo dell'articolo 16 della legge nazionale rende superflua anche ogni valutazione relativa alla sufficienza ovvero all'insufficienza dell'URL nelle segnalazioni di abuso.

Come si è già avuto modo di osservare incombeva alla convenuta dare la dimostrazione fattuale dell'esistenza di una struttura di impresa, di un'organizzazione di dipendenti e di una modalità di gestione compatibili con quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva e 16 della normativa nazionale.

Alla luce difatti di un principio generale di responsabilità per la pubblicazione e diffusione di materiale altrui protetto da diritto d'autore (VIMEO è perfettamente conscia del fatto che la maggior parte del materiale divulgato sulla sua piattaforma è coperto da privativa autoriale altrimenti non invocherebbe la particolare esimente di cui all'art. 14 della direttiva) la convenuta era gravata dall'onere di dare fattiva dimostrazione del possedere le specifiche corrispondenti all'esimente stabilita dal Legislatore comunitario, anche (e soprattutto) alla luce dell'interpretazione restrittiva che si è andata via via sviluppando con riferimento all'art. 14 ed alla figura generale dei ISP.

L'accertamento è stato demandato dal giudice ad un consulente, il quale è pervenuto a risultati, a giudizio del collegio, univoci.

La piattaforma VIMEO (pag. 80 CTU) è stata in origine *“un punto di riferimento per giovani autori, filmmakers indipendenti e professionisti del settore che si sono ritrovati a condividere alcuni video e lavori che per la policy imposta dal VIMEO stessa dovevano essere completamente originali”*. La piattaforma di parte convenuta quindi nasce quale luogo di scambio fra soggetti che caricavano contenuti loro propri e miravano ad una condivisione di spazi, di idee e di contenuti artistici, così come correttamente rappresentato da parte convenuta.

Il consulente tecnico d'ufficio ha però potuto verificare come, almeno per quanto riguarda i contenuti autoriali di titolarità dell'attrice, vi sia stato nel periodo immediatamente antecedente l'atto di citazione un massiccio caricamento sulla piattaforma di parte convenuta di contenuti autoriali altrui: RTI con



RG 62343-15

diffida del 10 luglio 2015 ha denunciato la presenza esemplificativa di 107 titoli, corrispondenti ad altrettanti brani video; questi brani sono diventati 385 (comprensivi dei 107 precedentemente indicati) con atto di citazione del 28 settembre 2015. In corso di causa, e segnatamente nella memoria ex 183 VI c.p.c., è stata denunciata la presenza di ulteriori 113 video. Complessivamente quindi è stata accertata la presenza sulla piattaforma video di parte convenuta di 498 contenuti autoriali riferibili alla società attrice.

VIMEO quindi, a detta dello stesso CTU, è diventata progressivamente un luogo di condivisione non soltanto di materiale autoriale proprio, ma principalmente di contenuti “esterni”, parallelamente alla crescita della società ed al suo definitivo inserimento nel business dell'intrattenimento e della pubblicità legata ai contenuti pubblicati.

VIMEO non sembra poter invocare la qualifica di Internet tra hosting provider passivo ai sensi dell'articolo 16 della normativa nazionale, sulla base della considerazione del fatto che dispone di un gruppo di collaboratori sul portale e costituiscono un vero e proprio “team editoriale” (pag. 35 CTU) il quale peraltro interagisce con gli utenti on line mediante uno speciale forum dedicato, che utilizza una profilazione dell'utente che le consente di sottoporre allo stesso contenuti analoghi a quelli visualizzati, che predispone cookies in maniera tale da associare i contenuti tra loro per presentare forme di pubblicità consone alle presenze dell'utente e dispone di autonome forme di catalogazione ed archiviazione dei video.

Sintomatica è anche la presenza di video suggeriti dallo staff (staff picks), fatto questo che rende evidente come il team editoriale visualizza i contenuti, li archivia selezionando più rilevanti (human curated staff picks) e li propone in associazione a quelli che vengono visualizzati dall'utente. Il profilo manipolativo come delineato dal Supremo collegio appare quindi manifesto.

Conformemente quindi ai parametri cui questo tribunale ritiene di uniformarsi, dettati dal supremo collegio, emerge un evidente attività di manipolazione da parte della società convenuta sui contenuti caricati sulla sull'omonima piat-



RG 62343-15

taforma. La ricerca di un contenuto video difatti dal luogo automaticamente a dei suggerimenti selezionati come i più interessanti da parte del gruppo di collaboratori del portale “Staff Picks” i quali costituiscono come detto un gruppo di persone curano l'aggregazione, la profilazione e indicizzazione dei video in maniera tale da poter suggerire all'eventuale utente il video analoghi di maggiore interesse. La catalogazione avviene per venti gruppi di sub categorie, definite da VIMEO e si avvale anche di un motore di ricerca, circostanza questa altrettanto significativa, poiché postula un'indicizzazione di tutto il contenuto immesso sulla piattaforma.

Il consulente tecnico d'ufficio ha potuto riscontrare l'assenza di contenuti illeciti sulla piattaforma, orbene ci si chiede come mai alcuni contenuti di carattere sicuramente manifestamente illecito (quali la pornografia, la violenza, le armi) siano oggetto di una politica di controllo preventivo da parte della piattaforma, e non lo siano parimenti le violazioni del diritto di autore che pur non essendo illecite in maniera eclatante come quelle precedentemente descritte, costituiscono pur tuttavia sempre la violazione di norme di legge di carattere generale.

Evidentemente la società convenuta ha impostato dei filtri nel caricamento che non escludono i contenuti autoriali.

L'analisi del CTU si è spinta alla verifica della possibilità di impostare simili filtri con risultati convincenti; D'URSO ha potuto verificare come fossero nella disponibilità della convenuta degli strumenti tecnici quali il *fingerprinting*, utilizzati da alcuni dei principali operatori del mercato, che consentono di ridurre fino al 98% (pag. 96 CTU) il rischio che vengano caricati dei contenuti tutelati da diritti d'autore.

D'URSO ha sinteticamente descritto il sistema del fingerprinting (anche mediante il software Audible magic) come un meccanismo tecnico che consente di estrapolare da contenuti protetti dal diritto d'autore alcuni elementi tipici di caratterizzazione che possono essere immagazzinati nel software e negli strumenti di controllo automatici da parte della piattaforma senza occupare eccess-



RG 62343-15

sivo spazio-memoria, e che impediscono automaticamente il caricamento di contenuti potenzialmente violativi del diritto d'autore.

Il consulente tecnico ha poi testualmente affermato come simili strumenti erano “ *disponibili e quindi potenzialmente utilizzabili da parte di VIMEO all'epoca dei fatti*”, pur comportando costi elevati e significativi investimenti.

D'altronde, altri operatori sul medesimo mercato sperimentano positivamente questi strumenti, che però li costringono da un lato a uno sforzo tecnico preventivo, e dall'altro lato al pagamento dei diritti autoriali ai titolari.

A pagina 99 e a pagina 100 della perizia il consulente tecnico d'ufficio ha anche sperimentato un criterio empirico di verifica preventiva dei dati che ha fornito dei buoni risultati di controllo (almeno per quanto riguarda i programmi RTI oggetto di causa) giacché, ideando un sistema di ricerca automatica dei titoli, con circa 30 ore di lavoro è riuscito ad intercettare la metà dei programmi RTI selezionati (senza tenere in considerazione quelli nel frattempo rimossi) pervenendo ad una selezione di circa il 50% dei video.

La mancata adozione di semplici e agevolmente attuabili misure di controllo per la tutela dell'altrui copyright, oltre a collocarsi nell'ambito della violazione del generale principio di buona fede concorre nella qualificazione quale hosting attivo dell'ISP.

Non può infatti non parificarsi la posizione di chi è a conoscenza della natura illecita dei caricamenti con quella di chi, posto nella condizione di potere agevolmente conoscere la presenza di caricamenti illeciti mediante sistemi informatici di controllo facilmente attuabili, deliberatamente sceglie di non avvalersene per poi invocare l'ignoranza del fatto lecito.

Chiara è in tal senso la citata sentenza n. 7708-19 della Corte Suprema Italiana che ha introdotto il principio interpretativo per cui non impedire ciò che si ha l'obbligo o la facoltà di impedire corrisponde ad una fattispecie commissiva “*La distinzione tra hosting provider attivo e passivo può, a ben vedere, agevolmente inquadarsi nella tradizionale teoria della condotta illecita, la quale può consistere in un'azione o in un'omissione, in tale ultimo caso con illecito*”



RG 62343-15

omissivo in senso proprio, in mancanza dell'evento, oppure, qualora ne derivi un evento, in senso improprio; a sua volta, ove l'evento sia costituito dal fatto illecito altrui, si configura l'illecito commissivo mediante omissione in concorso con l'autore principale”.

Emblematico in tale contesto è anche il 46 considerando della direttiva E-COMMERCE il quale chiaramente sancisce che *“Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite. La rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime devono essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle procedure all'uopo previste a livello nazionale. La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di stabilire obblighi specifici da soddisfare sollecitamente prima della rimozione delle informazioni e della disabilitazione dell'accesso alle medesime”;*

La conclusione cui perviene questo collegio è che la società convenuta abbia compiuto attività manipolativa dei dati incompatibile con la sua qualifica di Internet tra hosting provider passivo e comunque non abbia posto in essere i necessari e disponibili adeguamenti tecnici per la tutela dell'altrui diritto d'autore, a lei disponibili sia per mezzi che per conoscenze, sia perché compatibili con il motore di ricerca già attivo sulla piattaforma.

Qualificata la natura attiva di hosting provider della società convenuta, risultano superflue le considerazioni relative alla sufficienza/tempestività delle diffide inoltrate da parte attrice nei confronti della convenuta, poiché, come precedentemente affermato, le diffide, ai fini dell'eventuale responsabilità dell'ISP hanno ragione di essere solo nel contesto della qualifica dell'ISP quale passivo.

VIMEO quindi, estranea all'ambito applicativo della speciale esenzione prevista dalla normativa comunitaria, dovrà rispondere nei confronti di RTI ai sensi



RG 62343-15

dell'art. 78 ter della LDA che espressamente prevede “1. *Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo: a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni; b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro; c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito; d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.*2. *La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento*” dell'art. 79, quale società che esercita l'attività di emissione televisiva.

Per quanto concerne il calcolo del danno il CTU ha accertato che effettivamente n. 498 firmati coperti da diritto d'autore della società attrice RTI sono stati caricati sulla piattaforma di parte convenuta e collegati alla visualizzazione della pubblicità in sovrimpressione (sotto forma di sponsored links), elemento qualificante la diffusione dei filmati sulla piattaforma VIMEO non in lingua inglese.

Ha poi correttamente esposto il principio del cosiddetto “effetto rete” (pag. 91 CTU) che si viene a creare nel momento in cui i contenuti pubblicati multipli-



RG 62343-15

cano, in ragione della loro popolarità, la visibilità della stessa piattaforma e creando quindi un incremento di valore dell'HOST per gli utenti paganti, non immediatamente collegabile alla visualizzazione dei filmati oggetto di causa.

Non è un caso che i contenuti RTI che sono stati pubblicati sulla piattaforma VIMEO, rappresentano i programmi di punta del gruppo Mediaset: *“L'isola Dei Famosi, La Corrida, Le Iene, Mai Dire Grande Fratello, Paperissima, Zelig”* oltre partite di calcio, tutti programmi che hanno un'indubbia capacità di attrazione sul pubblico e di straordinaria popolarità e – limitatamente alle partite di calcio- generalmente accessibili solo a pagamento (laddove invece sulla piattaforma di parte convenuta venivano distribuiti gratuitamente).

Sotto il profilo risarcitorio si può prendere in considerazione, come già ripetutamente adottato da questo Tribunale, un criterio di risarcimento del danno che coniuga l'elemento della permanenza sulla piattaforma dei video con il costo del consenso ovvero sia il prezzo astrattamente richiesto dalla società attrice per la liberatoria in relazione ai diritti di privativa di cui è titolare; si può prendere in considerazione quindi il criterio del minutaggio moltiplicato per il “prezzo medio del consenso” di euro 700 annuo per filmato, desunto da precedenti giurisprudenziali di questa Corte (RTI/TMFT, RTI/L'Espresso s.p.a., RTI/MEGAVIDEO Ltd, RTI/DAILYMOTION).

In conclusione, sulla base del minutaggio complessivo dei prodotti audiovisivi abusivamente messi a disposizione del pubblico da VIMEO, la quantificazione del danno subito da RTI dovrà essere così calcolato: Minutaggio complessivo abusivamente comunicati al pubblico = 6.780,3927. Adottando poi il valore prezzo/minuto 700 euro per il minutaggio complessivo di 6.780,39 minuti la somma finale è di euro 4.746.273, da intendersi equitativamente ricomprendente anche rivalutazione ed interessi.

Questo il criterio di liquidazione del danno, che consente di reintegrare la società attrice in quella che era la situazione antecedente l'intervenuta violazione dei suoi diritti d'autore mediante la corresponsione di un prezzo basato su di un consenso virtuale e che consente, ad avviso di questo collegio, anche l'inte-



RG 62343-15

grale ristoro del danno da concorrenza sleale sensi dell'articolo 2598 c.c. secondo i canoni di cui all'art. 158 LDA.

Possono trovare accoglimento anche le richieste misure inibitorie e la richiesta pubblicazione della sentenza quale misura deterrente per il reiterarsi di analoghi comportamenti illeciti.

A tale proposito la convenuta Vimeo ha sollevato eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto alle domande di inibitoria e di rimozione dei contenuti contestati, in quanto società avente sede ed operante negli USA, ove si trovano i server sui quali sono caricati i contenuti contestati.

A detta dell'attrice non vi è spazio per l'identificazione in Italia di un luogo fisico ove eseguire misure cautelari richieste, sicchè l'eventuale provvedimento di inibitoria e rimozione dei dati sarebbe *inutiliter datum*, in quanto non eseguibile al di fuori del territorio nazionale, come (peraltro fugacemente) affermato in giurisprudenza (si veda per tutti Trib. Perugia, 29 settembre 2011, caso Amanda Knox/Google Italy srl,).

L'obiezione di parte convenuta non sembra quindi riguardare la competenza del giudice italiano ad emettere la misura (competenza), bensì l'attuabilità pratica della misura.

Pur nella consapevolezza della difficoltà di eseguire all'estero una forma di inibitoria osserva questo collegio come, da un lato, ai sensi dell'art. 5 della direttiva Enforcement il Tribunale non può esimersi dal conferire efficacia pratica alla statuizione di diritto (*gli Stati membri assicurano che la competente autorità giudiziaria possa ordinare, su richiesta dell'attore, le misure adeguate da adottarsi per le merci riguardo alle quali esse ha accertato che violino un diritto di proprietà intellettuale*) e che per quanto riguarda la sua materiale eseguibilità la stessa può essere adeguatamente sostenuta anche mediante esecuzione indiretta (art. 614 c.p.c. e 163 LDA).

Analogo discorso vale per quanto concerne la pubblicazione della sentenza.

Non può invece trovare spazio il richiesto danno all'immagine.

RTI infatti non ha dato prova alcuna del fatto che l'illecito di parte convenuta



RG 62343-15

si sia riverberato anche in un significativo e risarcibile danno alla propria immagine commerciale nel senso chiarito da Cass. N. 11466-2017.

Le spese, liquidate con il dispositivo, seguiranno la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 62343 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015

così provvede:

- accerta e dichiara che la società VIMEO LLC, ha pubblicato brani estratti dai programmi RTI s.p.a., in violazione dei suoi diritti autorali di sfruttamento commerciale, e conseguentemente:
- ordina a VIMEO LLC la rimozione (e la disabilitazione all'accesso) dalla piattaforma denominata "VIMEO" e dai suoi sottodomini o derivazioni di tutti i contenuti audiovisivi riproducenti estratti dei Programmi RTI oggetto di causa, così come individuati da RTI e dal CTU in corso di causa;
- inibisce a VIMEO LLC ogni ulteriore violazione, perpetrata in qualunque forma e con qualunque mezzo, avente ad oggetto brani audiovisivi estratti dai Programmi RTI per come indicati in corso di causa inibendone ogni uso e sfruttamento commerciale;
- fissa una somma di euro 5.000,00/die dovuta da VIMEO LLC per ogni violazione e/o inosservanza successivamente constatata;
- condanna la convenuta (in persona del proprio rappresentante legale *pro tempore*) al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti dalla società attrice quantificati in euro 4.746.273 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno della sentenza;
- ordina che il dispositivo della presente sentenza sia pubblicato con carattere grassetto "*Times New Roman n. 14*", nelle edizioni cartacee e nelle edizioni *on-line*, a cura di RTI ma ad esclusive spese della convenuta, sulla prima pagina dei seguenti quotidiani: "*Il Sole 24 Ore*", "*Il Corriere della Sera*", "*Il Giornale*", nonché nella pagina principale (*homepage*) del Portale della VIMEO;



RG 62343-15

- Condanna VIMEO LLC a rifondere a RETI TELEVISIVE ITALIANE s.p.a. le spese di lite per complessivi euro 75.500,00 di cui euro 12.000,00 per lo studio, euro 8.000,00 per la fase introduttiva, euro 35.000,00 per la fase istruttoria ed euro 20.500,00 per la fase decisoria. Iva al 22% spese generali e CPA.

Così deciso in Roma il 27/06/2019

Il Presidente

Claudia Pedrelli

L'estensore

Andrea Postiglione

